

Titolo	Regolamento per il Committente della Certificazione VS ENAMA
Sigla	RG-01
Revisione	01
Data	10 02 16

REDAZIONE

ROBERTO LIMONGELLI

(RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITÀ)

APPROVATO DALLA DIREZIONE GENERALE

SANDRO LIBERATORI

(IL DIRETTORE)

10/02/16	01	Revisione a seguito di rilievi Accredia 2015; approvazione CSI
01/10/14	00	Revisione completa per transizione alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
Data	Rev.	Descrizione (le parti modificate sono evidenziate con barra laterale)

INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. INTRODUZIONE	2
3. ABBREVIAZIONI.....	2
4. REQUISITI E DOVERI DEL COMMITTENTE	2
5. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE	4
6. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE	5
7. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE	5
8. CONFORMITA'	6
9. ESTENSIONI	6
10. SORVEGLIANZA.....	6
10.1 Sorveglianza in campo.....	7
10.2 Sorveglianza su base documentale.....	8
10.3 Caso di mancata disponibilità del mezzo.....	8
11. USO DELLE LICENZE, DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI DI CONFORMITA'	8
12. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	10
12.1 Sospensione della certificazione	10
12.2 Revoca della certificazione	10
13. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI.....	10
13.1 Gestione dei reclami, ricorsi e contenziosi	11
ALLEGATO 1 – CERTIFICAZIONE DI MACCHINE IDENTICHE DI DITTE DIFFERENTI: MODALITA' OPERATIVE.....	12
ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE VOLTURA SOCIETARIA	15

1. PREMESSA

Il presente Regolamento è emesso in forma di Allegato al documento “Procedura di certificazione VS ENAMA” (PRC 01) di cui costituisce parte integrante all’atto dell’approvazione del Comitato rappresentativo delle parti, emanazione del proprio Consiglio Direttivo.

2. INTRODUZIONE

Il Regolamento per il Committente contiene le disposizioni alle quali il Committente si deve attenere al fine di richiedere e mantenere la certificazione VS Enama.

3. ABBREVIAZIONI

Nel presente Regolamento vengono utilizzate o richiamate le seguenti dizioni e abbreviazioni (sigle):

PRC 01:	Procedura di Certificazione ENAMA; (01 indica la PRC soggetta ad accreditamento ACCREDIA, solo aspetti sicurezza)
PRD:	Certificazione di Prodotti
OdC:	Organismo di Certificazione
Modulo A:	Modulo per la richiesta della certificazione

4. REQUISITI E DOVERI DEL COMMITTENTE

La certificazione VS Enama può essere richiesta da qualunque Organizzazione o Soggetto senza impedimenti/limitazioni alcune e senza porre impedimenti di carattere finanziario o di

altra natura (ai sensi del par. 4.4 - UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012). Tutte le richieste verranno regolarmente protocollate. Le richieste dovranno essere redatte utilizzando il “modulo A” che verrà esaminato dall’Enama in 20 giorni dalla data di arrivo.

Al ricevimento della domanda, l’ENAMA provvede:

- all’esame preliminare della documentazione presentata.
- a comunicare al Committente l’accettazione della domanda o le ragioni della mancata accettazione, richiedendo eventualmente ulteriore documentazione.

A seguito del positivo esame della domanda, l’Enama provvede ad inviare al Committente la seguente documentazione: contratto (CO 01) completo di preventivo, regolamento (RG 01) e il disciplinare della tipologia di prodotto per il quale è richiesta la certificazione (DI) riportante le norme che devono essere rispettate dalla macchina sottoposta a certificazione e la documentazione da produrre.

Il Committente deve soddisfare i seguenti requisiti (ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012):

- a) soddisfi sempre i requisiti di certificazione, impegnandosi ad attuare le opportune modifiche quando queste siano comunicate dall’organismo di certificazione;
- b) per la produzione in corso, si assicuri che il prodotto certificato continui a soddisfare i requisiti di prodotto;
- c) adotti tutte le necessarie disposizioni per:
 - 1) la conduzione della valutazione e della sorveglianza, compresa la fornitura, ai fini dell’esame, della documentazione e delle registrazioni e l’accesso alle apparecchiature pertinenti.
 - 2) l’istruttoria e la gestione dei reclami,
 - 3) la partecipazione di osservatori, se applicabile e/o richiesto;
- d) faccia dichiarazioni sulla certificazione coerenti con il campo di applicazione della certificazione stessa;
- e) non utilizzi la propria certificazione di prodotto in maniera tale da portare discredito all’organismo di certificazione e non faccia alcuna dichiarazione riguardo alla propria certificazione di prodotto che l’organismo di certificazione possa considerare ingannevole o non autorizzata;
- f) sotto sospensione, revoca o scadenza della certificazione, interrompa l’utilizzo di tutto il materiale pubblicitario che contiene qualsiasi riferimento a questa e intraprenda azioni come richiesto dallo schema di certificazione ed adotti qualsiasi altra misura richiesta;
- g) se fornisce copie dei documenti di certificazione ad altri, i documenti devono essere riprodotti nella loro interezza o come specificato nello schema di certificazione;
- h) nel far riferimento alla propria certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione quali documenti, opuscoli, o materiale pubblicitario, si conformi ai requisiti dell’organismo di certificazione o a quanto specificato dallo schema di certificazione;
- i) si conformi a qualsiasi requisito che possa essere prescritto dallo schema di certificazione relativo all’utilizzo di marchi di conformità e alle informazioni relative al prodotto;
- j) mantenga una registrazione di tutti i reclami presentati di cui abbia conoscenza, concernenti la conformità ai requisiti di certificazione e renda queste registrazioni disponibili all’organismo di certificazione quando richiesto, e 1) intraprenda azioni appropriate con riferimento a tali reclami e a qualsiasi difetto riscontrato nei prodotti che influisca sulla conformità ai requisiti di certificazione,
 - 2) documenti le azioni intraprese;
- k) informi l’organismo di certificazione, senza ritardo, di modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i requisiti di certificazione.

l) consenta l'accesso alle proprie sedi degli Ispettori ACCREDIA (esclusivamente in veste di verificatori dell'operato ENAMA), anche con preavviso minimo di 7 giorni lavorativi, pena la mancata concessione della certificazione o la sospensione o revoca della certificazione in caso di successiva inadempienza all'obbligo medesimo.

5. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Il Committente provvede a sottoscrivere il contratto e ad effettuare il pagamento dell'anticipo previsto. Al momento del pagamento si attiva l'iter certificatorio e la relativa tempistica.

All'avvio dell'iter certificatorio, l'Enama designa gli Ispettori e stabilisce la data o le date delle verifiche ed informa il Committente e gli Ispettori stessi. Il Committente ha facoltà di ruscare l'Ispettore in caso di rilievo di un fondato e documentato caso di conflitto di interessi; le obiezioni (scritte e motivate) sulla nomina del suddetto Ispettore devono essere inviate all'Enama entro i 5 giorni successivi al ricevimento della nomina stessa.

Il Committente s'impegna a fornire prima della verifica la seguente documentazione riferiti all'esemplare o agli esemplari oggetto di verifica:

- Dichiarazione CE di conformità;
- Manuale di istruzioni;
- Fotografie;
- Altri eventuali elementi significativi della macchina, compresi allestimenti aggiuntivi non meglio descritti nel manuale.

Il Committente mette a disposizione presso la sede concordata un esemplare per ogni modello oggetto di certificazione. Per quanto concerne i modelli oggetto di estensione, il Committente, laddove ritenuto necessario dall'Ispettore incaricato (es.: differenze significative per gli aspetti di sicurezza dal modello base, punti di particolare criticità, ecc.), deve mettere a disposizione un esemplare per ciascun modello.

Parimenti, l'Ispettore potrà svolgere le valutazioni sulle estensioni basandosi esclusivamente sulla valutazione documentale.

Gli Ispettori provvedono allo svolgimento delle verifiche di sicurezza sulla base dello specifico "protocollo di verifica di sicurezza" e con redazione del "rapporto di verifica" previsto.

A seguito dell'effettuazione delle verifiche di sicurezza, gli Ispettori designati inviano all'ENAMA il rapporto previsto.

In presenza di non conformità (requisiti riportati nel disciplinare e non rispettati) gli Ispettori identificano le medesime nel "rapporto di verifica di sicurezza" che sarà formalmente inviato al Committente a cura dell'ENAMA.

Nel caso di non conformità ritenute gravi o difficilmente descrivibili oggettivamente mediante fotografia o altro e in presenza del referente del Committente, l'Ispettore ha facoltà di effettuare la notifica immediata al Committente della non conformità. Tale notifica andrà controfirmata dal referente come presa in carico della non conformità stessa.

L'Ispettore invierà la stessa notifica ad Enama che riesaminerà la completezza della stessa e informerà se necessario l'Ispettore e il Committente delle eventuali modifiche.

In caso di esito negativo della verifica sarà cura dell'ENAMA richiedere al Committente l'eventuale necessità di una nuova verifica informandolo sui relativi costi.

L'Enama effettua un controllo dei documenti pervenuti dal Committente per la risoluzione delle non conformità riscontrate dall'Ispettore nel corso della verifica, sottoponendoli, se lo riterrà necessario, ad approvazione da parte dell'Ispettore incaricato della verifica. Completata la risoluzione delle non conformità, tutta la documentazione viene proposta al Comitato Deliberante che provvede, previo esame della documentazione ed in caso di esito positivo, a deliberare sulla certificazione.

Il Committente deve utilizzare la certificazione VS Enama come descritto al punto 12 del presente Regolamento. Il Committente, con la firma del contratto (CO 01, art.17) acconsente ed è a conoscenza ai sensi del D.L. n. 196/2003 che la certificazione VS sarà opportunamente divulgata.

6. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione è valida per 5 anni dalla data del rilascio tranne nei casi in cui dovessero verificarsi variazioni delle norme di riferimento relative alla macchina esaminata o in caso di modifica costruttiva e/o progettuale che rende il prodotto di serie non più conforme a quello certificato o di altri avvenimenti di natura tecnica e/o legale.

7. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Nei seguenti casi la certificazione, per mantenere la sua validità, deve essere sottoposta a procedura di rinnovo:

- scadenza quinquennale;
- variazioni delle norme di riferimento o altri avvenimenti di natura tecnica e/o legale;
- qualora il Committente apporti modifiche alla macchina rispetto al modello sottoposto a verifiche all'atto della certificazione VS.
- modifiche ai requisiti di certificazione.

In tutti i casi sopra citati può essere avviata la procedura di rinnovo su specifica richiesta (Modulo I) del Committente che deve essere redatta, nel caso della scadenza quinquennale entro i tre mesi dalla stessa. Nel caso in cui non sia avviata la procedura di rinnovo l'Enama considererà le certificazioni oggetto del rinnovo decadute e provvederà ad escluderle dall'elenco delle macchine con certificazione valida.

In ogni caso l'Enama non assume nessuna responsabilità in merito alla decisione del Committente di non adeguare la macchina/componente.

Nel caso di attivazione della procedura di rinnovo l'Enama procede come segue:

1. L'ENAMA valuta se procedere ad un rinnovo semplificato oppure applicare le normali procedure di rilascio delle certificazioni; quindi, invierà preventivo, contratto e disciplinare.

Rinnovo semplificato: può essere previsto prima della scadenza naturale dei 5 anni e può consistere in una verifica parziale (es.: su parti di macchina modificate dal committente o da adeguare in funzione di intercorsi cambiamenti parziali della check list e del disciplinare di riferimento, esame del manuale uso e manutenzione ecc.) ~~o in un'analisi di tipo documentale.~~

La valutazione della possibilità di procedere ad un iter semplificato verrà effettuata da ENAMA dopo un'analisi delle cause che hanno originato la richiesta di rinnovo (variazioni delle norme di riferimento o altri avvenimenti di natura tecnica e/o legale, modifiche effettuate sulla macchina rispetto al modello sottoposto a verifiche all'atto della certificazione VS o modifiche ai requisiti di certificazione). In tal caso anche il preventivo verrà conseguentemente adeguato in funzione dell'impegno richiesto dalla verifica.

Gestione delle modifiche in sorveglianza: a giudizio di Enama, nei casi in cui le modifiche intercorse non sono tali da interessare sostanziali aspetti di sicurezza, Enama potrà richiedere al committente l'invio di evidenze documentali (manuale uso e manutenzione, dichiarazioni, certificati, disegni, ecc.) ed effettuare le eventuali verifiche nel corso della prima verifica di sorveglianza utile. Qualora la verifica di sorveglianza successiva fosse "su base documentale" (cap. 10), a giudizio di Enama questa potrà essere convertita in "sorveglianza in campo". In questo caso la pratica non verrà gestita come rinnovo e seguirà il normale iter dell'attività di

sorveglianza fatta salva la stesura della nuova versione del certificato, in caso di modifiche al disciplinare di riferimento che la ditta dovrà anche sottoscrivere.

2. Mancata risposta all'ENAMA da parte della Ditta entro 30 gg. dall'invio del preventivo, contratto e disciplinare di cui al punto precedente e decadenza delle certificazioni ed inserimento nella lista "certificati per i quali non è stata richiesta la proroga di validità".
3. In caso di sottoscrizione del preventivo e del contratto da parte della Ditta, sarà avviato l'iter di rinnovo delle certificazioni che prevede:
 - 3.1: Avvio delle procedure di certificazione (PRC 01) con la specifica "rinnovo".
 - 3.2: Aggiornamento degli elenchi su sito (invio del certificato di rinnovo, Modulo G4).
4. L'ENAMA valuta se procedere anche all'emissione di nuovo certificato (nuovo numero di certificazione) nel caso di cambiamenti normativi che implicino sostanziali modifiche delle macchine. La valutazione della necessità di procedere in tale direzione verrà effettuata da ENAMA dopo un'analisi dei contenuti delle modifiche normative.

8. CONFORMITA'

Il Committente si impegna ad applicare il marchio VS Enama a tutte le macchine conformi al modello certificato richiedendo all'Enama un adeguato numero di marchi adesivi. Non è ammessa l'applicazione del marchio VS ENAMA a modelli di macchine non conformi a quelle certificate.

9. ESTENSIONI

In caso di serie di macchine, ovvero con differenze tecniche e costruttive tali da non richiedere una nuova certificazione VS, è possibile effettuare una verifica di sicurezza sulla macchina base ed operare con estensioni sulle altre macchine della stessa serie. In tal caso l'Ispettore dovrà comunque accertare il rispetto del protocollo di riferimento da parte di tutti i modelli per i quali è stata richiesta la certificazione e riportarli nel rapporto di verifica.

Nel caso in cui a causa dell'elevato numero di modelli sottoposti contemporaneamente dallo stesso committente a certificazione, il committente stesso non dovesse riuscire a produrre evidenza dell'effettuazione delle prove eventualmente previste e richieste in fase di verifica, si prevede di rilasciare la certificazione per i modelli per i quali la documentazione completa è stata consegnata nei tempi e di tenere aperta la certificazione per gli altri modelli oggetto di estensione.

Le certificazioni di tali modelli verranno emesse di volta in volta (a meno di cambiamenti intercorsi nelle procedure, nelle norme di riferimento, ecc., che verranno comunicati al committente) a seguito di conclusione delle prove previste ed alla consegna da parte del committente della documentazione completa.

10. SORVEGLIANZA

La sorveglianza è strettamente necessaria per un controllo dell'attività di certificazione svolta dall'Enama.

L'Enama, nel periodo di validità della certificazione "VS Enama" effettua una sorveglianza periodica per accertare il continuo rispetto di quanto stabilito dalle procedure di certificazione e dai Regolamenti.

L'Enama ha facoltà di procedere a tutte le verifiche necessarie in riferimento alle procedure di certificazione "VS Enama" per controllare il rispetto da parte del Committente di tutti gli impegni assunti.

La prima verifica di sorveglianza in campo (par.10.1) viene svolta dopo un anno dall'emissione del certificato anche al fine di verificare il mantenimento delle azioni correttive messe in atto per le eventuali non conformità emerse durante la verifica di sicurezza. La successiva verifica di sorveglianza in campo, nel caso non vengano riscontrate non conformità sulla macchina, sarà effettuata dopo due anni.

Diversamente, nel caso in cui durante l'attività di sorveglianza in campo venissero riscontrate non conformità sulla macchina, la successiva verifica di sorveglianza in campo potrà essere svolta dopo un anno.

Tuttavia, nell'anno in cui non si prevede di effettuare la verifica di sorveglianza in campo, Enama effettuerà una verifica di sorveglianza su base documentale (par. 10.2).

L'attività di sorveglianza in campo è svolta presso la sede del Committente, presso i rivenditori di macchine, presso le fiere del settore e/o in altra sede scelta dal committente con preavviso di almeno sette giorni lavorativi.

Una attività di sorveglianza a cadenza più ristretta può essere effettuata dall'Enama nel caso di situazioni particolari dovute a specifiche esigenze (non conformità emerse durante successive verifiche, reclami scritti e verificati dall'Enama ecc.); in tal caso si comunica tempestivamente al Committente la necessità di ulteriori verifiche dovute a possibili non conformità.

A giudizio di Enama, eventuali modifiche sulla macchina (a seguito di cambiamenti normativi o per scelta del committente) potranno essere verificate in fase di sorveglianza senza attivare le procedure di rinnovo. In tal caso Enama potrà decidere di trasformare una "sorveglianza su base documentale" in "sorveglianza in campo", come descritto al cap.7.

Per l'attività di sorveglianza è previsto un costo per il Committente come riportato nel tariffario delle certificazioni VS Enama e nell'offerta al Committente.

10.1 Sorveglianza in campo

Trattasi di verifica da effettuarsi direttamente sulla macchina secondo la procedura di seguito illustrata.

L'attività di sorveglianza è svolta dagli Ispettori in conformità al Regolamento RG 06 che effettuano le verifiche sulle macchine/componenti che hanno già ottenuto la certificazione "VS Enama" al fine di verificare il rispetto dei requisiti della certificazione con particolare riferimento a:

- rispetto dei requisiti di sicurezza certificati;
- conformità della produzione (modello rimasto invariato);
- utilizzo del marchio Enama;
- eventuale presenza di reclami.

Le modalità di effettuazione delle verifiche di sorveglianza mirano a verificare in primo luogo il rispetto della conformità della produzione; l'Ispettore provvederà ad inviare ad Enama il Rapporto di verifica di sorveglianza.

In caso di assenza di non conformità, il Rapporto è sottoposto direttamente all'esame del Comitato Deliberante e a seguito di esito positivo l'Ufficio Certificazione comunicherà il mantenimento della certificazione al Committente.

In presenza di non conformità l'Enama provvede ad inviare al Committente le non conformità riscontrate durante la verifica, utilizzando l'apposito modulo P e sospenderà temporaneamente la certificazione (cap. 12.1). La sospensione avrà termine a seguito di adozione da parte del Committente delle opportune azioni correttive.

A seguito di parere positivo del Comitato Deliberante, l'Ufficio Certificazione comunicherà la cessazione della sospensione della certificazione al Committente, in tal caso la successiva verifica di sorveglianza in campo dovrà essere entro un anno.

In mancanza di azioni correttive l'Enama potrà adottare provvedimenti di revoca della certificazione, escludendola dall'elenco delle certificazioni valide.

Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità potrà visionare le pratiche di sorveglianza su richiesta.

10.2 Sorveglianza su base documentale

Trattasi di verifica da effettuarsi secondo quanto esposto di seguito; in tal caso non è necessario analizzare la macchina ma si ritiene sufficiente richiedere al committente evidenza documentale per il mantenimento dei requisiti certificati.

Viene effettuata nell'anno in cui non si prevede di effettuare la verifica di sorveglianza in campo.

Pertanto Enama richiederà direttamente e senza dare incarico (almeno in prima istanza) ad un Ispettore, che entro la scadenza prevista, il Committente invii la documentazione necessaria a verificare quanto segue:

- a) rispetto dei requisiti di sicurezza certificati (foto della Targhetta d'identificazione CE e Dichiarazione CE di Conformità relative all'esemplare in oggetto, riportanti il numero di matricola dello stesso, le foto sui quattro lati dell'esemplare in oggetto);
- b) conformità della produzione (modello rimasto invariato - Modulo O);
- c) utilizzo del marchio Enama;
- d) eventuale presenza di reclami.

Enama si riserva di:

- richiedere foto di particolari qualora valuti ci siano dei punti particolarmente critici;
- dare incarico ad un Ispettore per effettuare una verifica di sorveglianza in campo e attivare la specifica procedura in caso nutra dubbi sul rispetto della conformità.

10.3 Caso di mancata disponibilità del mezzo

Il committente, a seguito di preavviso da parte dell'ENAMA, è tenuto a mettere a disposizione il mezzo da sottoporre a verifica di sorveglianza entro la data di scadenza periodica. Nel caso di mancata disponibilità del mezzo il committente è tenuto a comunicare per iscritto all'ENAMA la mancata disponibilità del prodotto e l'impegno a comunicare tempestivamente il momento in cui sarà disponibile di un nuovo esemplare del modello da sottoporre a verifica.

A seguire Enama invia comunicazione (Mod. R) tramite la quale evidenzia che la mancata attività di sorveglianza rende inefficace la certificazione rilasciata per le macchine di nuova produzione.

Nel caso in cui il committente dovesse mettere in commercio esemplari appartenenti al modello certificato al di fuori di tale regola, tali esemplari non saranno coperti da certificazione.

11. USO DELLE LICENZE, DEI CERTIFICATI E DEI MARCHI DI CONFORMITA'

L'Enama esercita un controllo sui diritti di proprietà, sull'utilizzo e l'esibizione dei marchi e certificati. Ogni riferimento al sistema di certificazione non corretto o l'utilizzo non corretto del marchio e della certificazione nelle pubblicità, nei cataloghi ecc. porta alla sospensione della certificazione. Al rilascio della certificazione "VS Enama" l'Enama provvederà alla

consegna delle prime 50 etichette adesive contenenti il marchio da applicare sulle macchine/componenti, attestato di certificazione in lingua italiana ed inglese, CD – rom contenente il marchio e le istruzioni per l'uso di quest'ultimo.



Fig.2 . Il marchio VS ENAMA da apporre sulle macchine certificate e sulla relativa documentazione.

La concessione d'uso del Marchio ENAMA VS, secondo i criteri di questa procedura, viene rilasciata da ENAMA alle aziende che hanno ottenuto la certificazione di un proprio prodotto.

Con la sottoscrizione del contratto di certificazione, l'Azienda si impegna ad operare sempre secondo le regole di certificazione ENAMA.

Il marchio VS ENAMA deve essere apposto su ciascun esemplare di macchina costruito conformemente all'esemplare certificato.

Il marchio VS ENAMA deve essere richiesto all'ENAMA ed impiegato in numero pari al quantitativo delle macchine prodotte conformi al modello certificato.

L'apposizione del Marchio VS ENAMA sulla documentazione relativa alla macchina certificata, deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nella Figura 2 ed in particolare riportando il numero corrispondente al certificato. Il marchio può essere apposto solo sulla documentazione riguardante la macchina certificata e non può comparire su documenti che comprenda più modelli, tra i quali solo alcuni hanno ottenuto la certificazioni, salvo specifico riferimento a quelli certificati.

Il Marchio VS ENAMA può essere utilizzato sul materiale pubblicitario dell'Azienda esclusivamente se tale materiale si riferisce, in tutto o in parte, a prodotti certificati VS ENAMA, adottando gli stessi criteri del punto precedente.

Il Marchio VS ENAMA può essere riportato sui listini delle aziende aventi prodotti certificati. Tuttavia, qualora in suddetti listini siano riportati prodotti non certificati VS ENAMA, questi ultimi devono essere identificati come tali.

A seguito dell'ottenimento dell'accreditamento dell'ENAMA come OdC da parte del ACCREDIA, il Committente avrà facoltà di utilizzare lo stesso logo in accordo ai regolamenti ACCREDIA sull'uso dei marchi (RG-09 ACCREDIA).

Le aziende devono illustrare ai propri clienti il significato e l'importanza della Certificazione VS ENAMA, al fine del riconoscimento, sul mercato sia interno che estero, della qualità dei prodotti certificati VS ENAMA

Per tutti gli altri aspetti si può far riferimento all'art.14 del Contratto tra ENAMA e Committente (CO 01).

12. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

12.1 Sospensione della certificazione

ENAMA ha facoltà di sospendere temporaneamente il Certificato qualora il Committente:

- non è in regola con i pagamenti previsti dal contratto;
- non osserva le condizioni dettagliate nel presente regolamento e nel contratto;
- non è in grado di assicurare il regolare svolgimento delle attività di sorveglianza;
- vengano riscontrate non conformità durante la visita di sorveglianza;
- fa uso improprio del Marchio e/o del Certificato;
- non gestisce correttamente i reclami.

In caso di sospensione, ENAMA invia una notifica al Committente con motivazione e condizioni alle quali il provvedimento può essere revocato, nonché le limitazioni all'uso del certificato e del marchio di certificazione.

Se il certificato è sospeso, il Committente non deve fare uso del certificato e non deve fornire prodotti con il marchio di certificazione.

Quando ENAMA verifica che il Committente ha eliminato le cause di sospensione, la stessa è revocata informando il Committente; qualora la sospensione perdurasse oltre il termine indicato nella notifica, ENAMA provvede alla revoca del Certificato.

12.2 Revoca della certificazione

ENAMA revoca il Certificato se le cause che hanno portato alla sospensione non sono risolte entro il termine indicato nella notifica di sospensione.

La revoca del certificato sarà notificata ufficialmente al Committente con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente. A partire dalla data della revoca, il Committente è tenuto a non fare più uso del certificato e dell'eventuale documentazione che ne attesta la certificazione.

In caso di revoca del certificato il Committente deve restituire i vecchi certificati.

Se il certificato è revocato, questo non compare più sul sito Internet www.ENAMA.it.

13. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Il Committente ha la facoltà di presentare reclami o ricorsi in forma scritta.

Il reclamo è la manifestazione d'insoddisfazione del Committente in relazione ad aspetti amministrativi e tecnici delle attività svolte da ENAMA.

Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da ENAMA nell'ambito delle attività di verifica ispettiva.

Il contenzioso deriva dall'eventuale non accettazione da parte del Committente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi.

I reclami, i ricorsi ed i contenziosi in materia di certificazione VS Enama presentati all'Enama dal Committente sono protocollati e conservati al fine di produrre gli opportuni rimedi attraverso idonee azioni conseguenti che devono essere adottate verificandone l'efficacia.

In tutte le fasi della procedura di certificazione VS ENAMA, il Committente può evidenziare problemi, reclami e dubbi utilizzando la apposita modulistica (Mod. N) scaricabile dal sito dell'ENAMA.

Per ogni contenzioso si farà riferimento al Foro di Roma.

13.1 Gestione dei reclami, ricorsi e contenziosi

Il ricorso va indirizzato alla direzione entro 15 giorni dalla decisione di ENAMA facendo esplicito riferimento al fatto che si presenta un ricorso in accordo al presente paragrafo del regolamento. ENAMA, previo coinvolgimento del Presidente del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità come parte terza, procederà ad un accertamento in merito e a trasmettere una risposta scritta al Committente entro 30 giorni dal ricevimento circa l'esito dell'accertamento e le relative decisioni.

Qualora il contenzioso non fosse risolto in modo amichevole, il contenzioso stesso potrà essere deferito alla decisione di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale di Roma. Le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare il citato Regolamento Arbitrale.

L'Arbitro Unico decide in via rituale secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Le spese saranno a carico della parte soccombente nella misura del 75%.

ALLEGATO 1 – CERTIFICAZIONE DI MACCHINE IDENTICHE DI DITTE DIFFERENTI: MODALITA' OPERATIVE

Attivazione della procedura di certificazione per modelli identici

- ✚ L'ENAMA riceve la richiesta dal Committente ed applica le consuete procedure di certificazione, fino alla nomina dell'Ispettore.
- ✚ L'Ispettore incaricato della verifica dovrà chiedere al Committente di poter prendere visione almeno della seguente documentazione:
 - Libretto uso e manutenzione;
 - Dichiarazione di conformità;
 - Fotografie della macchina ripresa da varie angolazioni, dove siano in particolare evidenza le caratteristiche specifiche del modello;
 - Fotografia della Targhetta CE d'identificazione;
 - Le Dichiarazioni di entrambi i Committenti: **Ditta A** con modello sottoposto a verifica completa, **Ditta B** con modello identico a Ditta A (vedere facsimili in allegato1).
- ✚ L'Ispettore incaricato della verifica dovrà valutare se:
 - 1) accettare la documentazione prodotta e rilasciare la certificazione secondo la normale procedura;
 - 2) richiedere ulteriore documentazione e, se conforme, procedere come al punto 1;
 - 3) richiedere una nuova verifica completa sulla macchina.
In tal caso comunicherà all'ENAMA tale decisione; l'ENAMA formulerà al Committente un nuovo preventivo. A seguito di accettazione e applicazione delle previste procedure (pagamento, ecc) l'ENAMA comunicherà all'Ispettore incaricato di procedere con la nuova verifica completa sulla macchina.

Rilascio della certificazione

L'ENAMA provvederà, a seguito di conclusione positiva della verifica da parte dell'Ispettore secondo la procedura di certificazione PRC 01, a rilasciare completa certificazione del modello in esame, anche se identico ad altro modello certificato. Non si contempla il caso di rilascio di unica certificazione con doppia denominazione commerciale.

Fac – simile Ditta A (con modello sottoposto a verifica completa)

(su carta intestata)

OGGETTO: dichiarazione per certificazione di modelli di altra Azienda conformi a quelli sottoposti a certificazione VS Enama.

Io sottoscritto _____ Titolare dell'Azienda

DICHIARO

Che l'esemplare di macchina (tipo) (modello)
....., Matricola sottoposto a certificazione VS ENAMA secondo
la procedura PRC 01, prodotto dalla suddetta Azienda di cui sono titolare è conforme, anche nelle configurazioni e
dotazione di accessori e salvo che per (colore, logo, ecc), agli
esemplari di macchina (tipo) (modello),
prodotti dall'Azienda
..... che ha richiesto
all'ENAMA analoga certificazione VS ENAMA.

Dichiaro altresì di non avere nulla in contrario a che tale Azienda richieda tale certificazione.

In fede

Data/...../.....

Fac – simile Ditta B (con modello identico a Ditta A)
(su carta intestata)

OGGETTO: dichiarazione per certificazione di modelli diversi solo per logo, colore e Azienda di commercializzazione.

Io sottoscritto _____ Titolare dell'Azienda

DICHIARO

Che tutti gli esemplari di macchina (tipo) (modello)
..... prodotti dalla suddetta azienda di cui sono titolare sono
conformi, anche nelle configurazioni e dotazione di accessori e salvo che per (Colore, logo, ecc)
.....
..... all'esemplare di macchina (tipo)
..... (modello)
..... Matricola prodotto dall'Azienda
..... e sottoposto a verifica di sicurezza finalizzata all'ottenimento della
certificazione VS ENAMA.

Mi impegno altresì ad apportare su tutti gli esemplari del modello le stesse modifiche e
integrazioni, sia sulla macchina che sulla documentazione a suo corredo, prescritte da ENAMA sulla citata macchina
sottoposta a verifica di sicurezza finalizzata all'ottenimento della certificazione VS ENAMA.

In fede

Data/...../.....

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE VOLTURA SOCIETARIA

Su carta intestata

Spett.le ENAMA
Via Venafro, 5
00159 Roma
Fax 06.4076264

Dichiarazione di voltura societaria

Il sottoscritto, legale rappresentante della Ditta (indicare ragione sociale, nome, indirizzo e stato giuridico).....

....., dichiara che la suddetta Ditta ha variato in data con atto notarile la ragione sociale della stessa in (indicare ragione sociale, nome, indirizzo e stato giuridico della Ditta subentrata).....

Si richiede pertanto di applicare la suddetta variazione nelle certificazioni VS Enama nn....., relative rispettivamente alle macchine modd....., emesse e/o rinnovate il

Si dichiara, inoltre, di non avere effettuato alcuna modifica di carattere costruttivo sui sopra citati modelli di macchine rispetto agli esemplari che hanno ottenuto a suo tempo la certificazione e che i relativi componenti, i materiali e le dimensioni sono rimasti invariati.

La responsabilità della veridicità della predetta dichiarazione è ascrivibile esclusivamente alla nostra società, per cui manleviamo e garantiamo espressamente Enama da ogni richiesta/conseguenza indennitaria e/o risarcitoria, a qualunque titolo connessa a detta dichiarazione, che dovesse provenire dalla nostra società e/o da soggetti terzi.

Data

Il Legale rappresentante (*timbro e firma*)

Per accettazione del Regolamento per il Committente (RG 01 rev. 01 – 10/02/16)
(N.B.: successive eventuali modifiche del presente Regolamento verranno inviate via email
e saranno pubblicate sul sito dell'Enama)

Timbro e Firma

Data _____
